



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 39/CSAT del 09 Aprile 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 30 Marzo 2026
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONE

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società TABOR in riferimento al C.U. n. 58/CS del 19/03/2026.

Gara – Spaccanapoli Sporting Srl / Tabor del 15.03.2026 – Campionato Calcio a 5 serie D, “C”.

Perdita della gara

La società ASD TABOR proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata nel C.U. n. 58/CS del 19.03.2026, con la quale il Giudice Sportivo infliggeva, ad entrambe le società, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché l’ammenda di € 150,00 a ciascuna delle stesse, disponendo altresì la squalifica del calciatista Raia Antonio, tesserato per la società Spaccanapoli Sporting Srl, fino al 19.05.2026.

La società reclamante deduceva l’errata applicazione dell’art. 10, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, assumendo che la responsabilità della sospensione definitiva della gara fosse integralmente ascrivibile al comportamento dei tesserati della società Spaccanapoli Sporting Srl e che, conseguentemente, non trovasse applicazione l’art. 8, comma 1, CGS, con riferimento all’ammenda inflitta alla stessa ASD TABOR.

In particolare, la reclamante evidenziava che l’evento determinante l’interruzione della gara era costituito dalla condotta violenta del calciatista Raia Antonio, tesserato per la società avversaria, il quale, a gioco fermo, reagiva colpendo un avversario al collo con il braccio.

Secondo quanto dedotto, tutti i tesserati presenti, compresi gli atleti in panchina, tentavano di riportare la calma; tuttavia, il suddetto calciatista, nonostante l’espulsione, rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e sollevava una panchina mobile nel tentativo di lanciarla in direzione dei calciatisti avversari. Solo a seguito di tale ulteriore comportamento, il Direttore di Gara disponeva la sospensione definitiva dell’incontro, invitando le squadre a rientrare negli spogliatoi.

La società reclamante concludeva, pertanto, per l’accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento sia della sanzione della perdita della gara per 0-6, ritenendo responsabile dei disordini esclusivamente la società Spaccanapoli Sporting Srl, sia dell’ammenda di € 150,00; in via subordinata, chiedeva la ripetizione della gara ovvero la prosecuzione della stessa dal minuto della sospensione.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e il reclamo proposto, ritiene lo stesso meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto arbitrale emerge, infatti, in maniera chiara ed inequivocabile che la sospensione definitiva della gara disposta dal Direttore di Gara è stata determinata esclusivamente dal comportamento antisportivo e violento del calciatista Raia Antonio, il quale, dapprima, a gioco fermo, colpiva al collo un avversario e, successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, anziché abbandonare immediatamente il terreno di gioco, sollevava una panchina mobile nel tentativo di lanciarla in direzione dei calciatisti avversari, generando una situazione tale da impedire la regolare prosecuzione della gara.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che la causa determinante della sospensione definitiva dell’incontro sia da ascrivere esclusivamente alla società Spaccanapoli Sporting Srl, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto infligge la sanzione sportiva della perdita della gara per 6-0 alla sola società Spaccanapoli Sporting Srl.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 30.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il giorno 9 Aprile 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**